

ACMSERVICES SRL

REGOLAMENTO  
ATTIVITA' NEGOZIALE DELLA SOCIETÀ

---

Approvato in data 18/9/2024

## **TITOLO I – PARTE GENERALE**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento individua le competenze e disciplina lo svolgimento dell'attività negoziale di ACM Services Srl e, più in generale, di tutti i procedimenti finalizzati alla gestione amministrativa e patrimoniale della società.

### **Art. 2 - Principi e Norme generali sull'attività contrattuale**

- 1) L'attività negoziale della società è svolta nel rispetto dei principi del risultato, di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione. L'affidamento e l'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori devono garantire la qualità delle prestazioni e devono perseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, anche attraverso una adeguata programmazione.
- 2) Nel caso di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e degli altri contratti passivi si applicano le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui al primo comma del presente documento, e, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.
- 3) Ai fini dell'applicazione delle norme inerenti all'attività negoziale, gli importi sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Art. 3 - Procedure di affidamento e relative soglie**

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene mediante affidamento diretto, e/o confronto competitivo e/o gara informale tra operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, nel rispetto del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 2) Le soglie di cui al presente regolamento e di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono le seguenti:
  - (i) soglie di rilevanza europea: per lavori, euro 5.382.000,00; per servizi e forniture, euro 215.000,00;

(ii) soglie inferiori a quelle di rilevanza europea:

- per lavori:

a) importo inferiore ad euro 150.000,00: la Società procede di norma con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza;

b) importo compreso tra euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00: la Società procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi;

c) importo tra euro 1.000.000,00 e inferiore a euro 5.382.000,00: la Società procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi;

- per servizi:

d) importo inferiore ad euro 140.000,00: la Società procede con affidamento diretto ad operatore economico di comprovata esperienza;

e) importo tra euro 140.000,00 e inferiore a euro 215.000,00: la Società procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi.

3) Resta salva la possibilità per la Società di attuare, indipendentemente dal valore dell'affidamento, una procedura competitiva aperta oppure un confronto di preventivi (anche informale), qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

4) L'art. 62 del Codice consente alle stazioni appaltanti non qualificate, quale è, allo stato, la Società, di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad euro 500.000,00. Al di sopra di tali limiti, pertanto, la Società non potrà procedere autonomamente alle procedure di affidamento e di gara, ma dovrà rivolgersi ad una stazione appaltante qualificata.

5) Nel caso in cui le soglie e gli importi indicati nei commi precedenti vengano modificate (temporaneamente o definitivamente) dal Legislatore o dalle Autorità competenti, il riferimento dovrà essere considerato come effettuato alle nuove soglie ed ai nuovi importi, senza necessità di modifica di questo Regolamento.

#### **Art. 4 – Convenzioni con società strumentali controllate dall’Ente Socio**

- 1) I rapporti della società ACM Services Srl con l’Ente socio del quale costituisce società in house e le società da questi partecipate o controllate che svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, o con le società che, entro i limiti definiti dalle finalità statutarie degli enti, producono servizi di interesse generale, ossia resi a vantaggio della collettività, sono regolati da apposite convenzioni sottoposte all'approvazione dei competenti Organi di amministrazione.
- 2) Le convenzioni rappresentano “contratto di servizio” tra la società committente e le società citate e, come tali, devono contenere clausole volte a definire adeguatamente l’ambito di intervento.
- 3) In particolare, le Convenzioni dovranno contemplare:
  - a) la natura e le modalità di esercizio dell'attività affidata;
  - b) le condizioni economiche delle prestazioni rese all’Ente o alle Società ed i parametri economici di riferimento;
  - c) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni (servizi tecnico-gestionali, operativi ecc.).

#### **Art. 5 - Ordine, pagamento e gestione patrimoniale**

- 1) Di norma, la Società procede alle acquisizioni di lavori, beni e servizi, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione o comunque le piattaforme di fornitura digitale certificate dall’ANAC ed elencate nel Registro Piattaforme Certificate (RPC).
- 2) Il contratto affidato è stipulato in via prioritaria a mezzo della suddetta Piattaforma, ovvero tramite posta elettronica certificata. In caso di impossibilità, la Società perfeziona il contratto a mezzo sottoscrizione e trasmissione dell’ordine o dell’accettazione del preventivo all’operatore economico individuato, in via elettronica o mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
- 3) La lettera di incarico, che deve essere sottoscritta per accettazione dall’assuntore o da persona legalmente capace di impegnare il contraente, deve richiamare tutte le condizioni indicate nella lettera di invito, indicare esattamente l’oggetto dell’incarico ed i prezzi.

- 4) I pagamenti, salvo diversa indicazione, sono disposti entro trenta giorni dalla data di presentazione delle fatture e, comunque, sono subordinati all'accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché alle verifiche di correttezza contributiva e dall'acquisizione del DURC.
- 5) Nel caso di forniture, i beni, ove previsto o siano inventariabili, devono essere presi in carico ed annotati con il relativo numero di inventario.

#### **ART. 6 - Responsabile Unico Del Progetto (RUP)**

- 1) L'Organo Amministrativo nomina per una specifica procedura, o se lo ritiene, per un determinato ambito di intervento, quale RUP, un dipendente della Società, anche di qualifica non dirigenziale.
- 2) La Società procede alla nomina del RUP nel primo atto di avvio della procedura di acquisizione del bene, servizio o lavoro; nel caso di affidamento diretto, dev'essere contenuta nella determinazione a contrarre.
- 3) Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, la Società procede alla nomina, quale RUP, di un tecnico abilitato all'esercizio della professione o di un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. In caso di mancanza di personale con le caratteristiche richieste e, dunque, di nomina di un RUP che ne è sprovvisto, la Società affiderà a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste l'attività di supporto al RUP.

#### **Art. 7 - Tracciabilità finanziaria**

- 1) La Società è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.
- 2) Indipendentemente dal valore economico della fornitura, con eccezione delle fattispecie espressamente escluse dalla normativa specifica e dall'ANAC, prima dell'emissione dell'ordine,

l'Ente procede all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 8 - Mezzi di tutela**

Nel caso di ritardo o di inadempienza per fatti imputabili al contraente, il titolare del centro di responsabilità, o il responsabile dell'esecuzione da questi nominato, applicano le eventuali penali previste nella lettera d'ordine. Inoltre, dopo formale diffida mediante posta certificata rimasta senza esito, il responsabile può disporre l'esecuzione in danno di tutto o parte della fornitura, del servizio o del lavoro, a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio, da parte della Società, dell'azione per il risarcimento degli eventuali danni.